



MUNICIPIO DELLA CITTÀ' DEL VASTO
Provincia di Chieti

**DISCIPLINARE DELLE TARIFFE
DEL SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI**

Approvato con Delibera di G.C. n. 248 del 21.07.2010

Modificato con Delibera di G.C. n. 310 del 16.09.2010

Articolo 1 – Servizio Asilo Nido

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psichico, fisico e sociale dei bambini nei primi tre anni di vita. Esso concorre, in particolare, a dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età di ciascun bambino, a prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale, a garantire la continuità nei comportamenti, a svolgere, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.

Articolo 2 – Finalità e principi del sistema tariffario

La tariffa onnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso parziale agli oneri del servizio. L'accesso agli asili nido comporta quindi per gli utenti un beneficio che, per ragioni di equità, viene diversificato in relazione alle condizioni economiche effettive dei loro nuclei familiari. Esso si configura quindi come una prestazione sociale agevolata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 109/98 e ss.mm.ii. Il Consiglio Comunale stabilisce, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 267/2000, il tasso di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio. La Giunta Comunale definisce, nei termini suddetti, le tariffe per l'esercizio successivo, le relative modalità di pagamento e quelle operative per la concessione delle agevolazioni secondo i criteri previsti dal presente articolo 3, prevedendo che la decorrenza di eventuali modificazioni trovi applicazione a partire dal nuovo anno scolastico. Le tariffe introdotte con questo sistema di calcolo dovranno garantire, comunque, la realizzazione degli importi previsti in bilancio.

Articolo 3 – Criteri per la determinazione delle tariffe

La partecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b) adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti;
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni fondate sul principio dell'autocertificazione e sul supporto di un programma informatico per la gestione dei dati ed il calcolo immediato dell'agevolazione concessa.

Articolo 4 – Criteri di valutazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica del richiedente l'agevolazione tariffaria è determinata, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 109/98 e ss.mm.ii. e del DPCM n. 211/99, sulla base della composizione del nucleo familiare, degli elementi reddituali e di quelli patrimoniali. Il nucleo familiare del richiedente, alla data della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 8, è costituito dai componenti la sua famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Il coniuge non legalmente separato, che non ha la residenza anagrafica dell'altro coniuge, fa comunque parte del nucleo familiare del bambino utente. L'indicatore della situazione

economica reddituale è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della Tabella 1 allegata al D. Lgs. n. 109/98 e ss.mm.ii. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della suddetta tabella 1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica, risultante dalla combinazione dell'indicatore del reddito con l'indicatore del patrimonio, e il parametro desunto dalla scala di equivalenza, definita nella tabella 2, allegata al D. Lgs. n. 109/98 e ss.mm.ii., in riferimento a numero dei componenti il nucleo familiare.

Articolo 5 – Riduzione tariffarie per assenza dal servizio

La natura giuridica della tariffa calcolata su base mensile, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione obbligatoria di un minimo di 13 presenze mensili, indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utente. A fini perequativi, in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, la tariffa mensile verrà calcolata su base giornaliera, nella misura di 1/30.

Articolo 6 – Riduzione tariffarie per mancata erogazione del servizio

Nel mese di inizio del servizio, la tariffa è proporzionalmente ridotta, nella misura di 1/30, in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio stesso, escluso quindi il cosiddetto periodo di ambientamento (durata max 15 giorni). La tariffa è inoltre proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'utente si dimetta volontariamente dall'asilo nido a condizione che la dimissione sia stata comunicata con almeno 10 giorni di anticipo. La tariffa è proporzionalmente ridotta nel caso di mancata erogazione del servizio per cause di forza maggiore, per chiusura della struttura, compresi gli scioperi del personale, come disciplinati dalla Legge n. 146/90 e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali.

In caso di frequenza contemporanea di due figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, la contribuzione sarà ridotta come segue:

1. 1° figlio: retta intera (a seconda della fascia oraria)
2. 2° figlio: 50% della retta intera

I terzogeniti e successivi, frequentanti l'asilo nido comunale, indipendentemente dalla frequenza o meno degli altri due figli nell'ambito dello stesso servizio, sono esentati dal pagamento della retta mensile.

Tutti i benefici concessi hanno validità temporale non superiore all'anno scolastico.

Articolo 7 –Intervento straordinario per il sostegno al reddito

Considerata la crisi occupazionale in corso e preso atto degli interventi messi in atto dall'Amministrazione comunale nel corso del 2010 per il sostegno al reddito di lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale mediante "voucher sociali", la stessa Amministrazione per il sostegno al reddito di persone e/o famiglie in situazione di crisi per la perdita del lavoro applicherà l' **ISEE ATTUALIZZATO (aggiornato alla mutata situazione reddituale)** ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie, a favore di nuclei residenti a Vasto che dovessero subire, anche in corso d'anno, una modifica della situazione reddituale in seguito a :

1. perdita del posto di lavoro;
2. Cassa integrazione;

Tale applicazione dell'ISEE attualizzato sarà garantita per tre mesi rinnovabili a seguito della verifica del permanere delle condizioni che ne hanno determinata l'attribuzione.

Articolo 8 – Sostegno alle famiglie anagrafiche più numerose

Viene attribuita una detrazione sulla retta, nella misura di seguito riportata alle famiglie numerose:

1. 15% per le famiglie con 4 figli minori
2. 20% per le famiglie con 5 figli minori
3. 25% per le famiglie con 6 o più figli minori

Articolo 9 – Situazioni di morosità

In caso di morosità (mancato pagamento delle rette di competenza nei tempi stabiliti) si avvieranno le procedure per la dimissione d'ufficio dal servizio e per il recupero coattivo del credito maturato.

Articolo 10 – Modalità di presentazione delle richieste di agevolazione tariffaria

Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate da uno dei genitori del bambino utente, o da chi ne fa le veci, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi della legge n. 15/68 e ss.mm.ii. Il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare. previste In tale dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta anche di avere conoscenza che, in caso di concessione dell'agevolazione tariffaria, possono essere eseguiti, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, controlli da parte della pubblica amministrazione.

Articolo 11 – Attività di controllo

Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Amministrazione Comunale può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, l'Amministrazione Comunale procede immediatamente alla rideterminazione della tariffa ed al recupero delle agevolazioni indebitamente concesse, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

Nei confronti dei soggetti interpellati che, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, non ottemperino a tale richiesta o non comunichino le ragioni che impediscono tale adempimento, si procede d'ufficio all'applicazione della tariffa massima prevista. Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dall'art. 26 della Legge n. 15/68, l'Amministrazione Comunale segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 12 – disposizioni finali

La disciplina contenuta in questo subirà automatiche variazioni a seguito dell'entrata in vigore di successive norme sovraordinate, che la integrino o che dispongano diversamente da essa.